

AZIONI PRODORMICHE ALL'AVVIO DELL'ITER DI CHIUSURA ED IL RENDICONTO FINALE

2.12.2025

Le surroghe in generale

Il fenomeno surrogatorio è descritto dagli articoli 1201 e seguenti codice civile.

Varie figure, alcune che richiedono un atto di volontà altre semplicemente dei fatti giuridici.

Da segnalare sicuramente l'adempimento del coobbligato e per esempio del fideiussore.

Surroghe nel CCII

Art. 230 → ci interessa il secondo comma

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.
2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo. **Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.**

L'articolo prevede un meccanismo più semplice dell'insinuazione al passivo in via tardiva in caso di cessione del credito che sia già stato ammesso o di surrogazione nello stesso. Per questo il senso dell'articolo è fare riferimento a cessioni o surrogazioni che siano avvenute dopo l'apertura della LG.

Nel caso di cessione di un credito vantato nei confronti di soggetto poi dichiarato fallito, la legittimazione del creditore ai fini della partecipazione al concorso dipende dalla anteriorità del credito ceduto - il quale deve essere munito di data certa anteriore al fallimento, ex art. 2704 c.c. - e non anche dalla anteriorità dell'atto di cessione del credito, il quale può essere infatti ceduto anche dopo la dichiarazione di fallimento → C. civ., sez. I, 25.1.2022, n. 2217

In ordine all'azione di surrogazione, si è osservato che, poiché la stessa comporta un mutamento meramente soggettivo nella persona del creditore, ma non incide in alcun modo sulla qualità o quantità del credito, deve per ciò solo escludersi che l'insinuazione al passivo del solvens che abbia agito in via di surroga possa porsi in contrasto con il principio della cristallizzazione dei crediti determinata dall'apertura della procedura concorsuale → C. civ., sez. I, 12.10.2007, n. 21430.

Giurisprudenza

Fideiussore

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 31/07/2025, n. 22165 → *In caso di surrogazione e cessione del credito già ammesso al passivo fallimentare, non occorre una nuova domanda di ammissione al passivo; è*

sufficiente comunicare al curatore fallimentare l'avvenuta cessione insieme alla documentazione probatoria, in modo che il curatore possa rettificare lo stato passivo e attribuire le quote di spettanza ai cessionari/surroganti.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/08/2017, n. 19609 → *In tema di concorso di creditori, ex art. 61, comma 2, l. fall., il fideiussore non ha un credito di regresso prima del pagamento e dunque non può essere ammesso con riserva per un credito condizionale; potrà invece essere ammesso al passivo solo dopo il pagamento, in surrogazione del creditore, considerata la natura concorsuale del credito di regresso.*

Questo fenomeno NON influisce sul divieto di compensazione dei crediti ceduti dopo l'apertura della LG

Art. 155. Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.

2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

Giurisprudenza in realtà estende il divieto di compensazione anche ai crediti scaduti prima dell'apertura, quindi a TUTTI i crediti ceduti dopo la dichiarazione di apertura LG (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/04/2019, n. 9528 conf. C. civ., sez. II, 1.12.2021, n. 37734).

Fenomeno affine → art. 161 CCII (vedi anche 160 eventualmente).

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Regola il caso del parziale pagamento del creditore avvenuto anteriormente alla liquidazione → da segnalare in relazione al riparto il diritto del creditore insoddisfatto.

Casi di nullità del mutuo garantito MCC

La nullità del mutuo → eccezione o meglio rilievo del curatore

Effetto → rigetto della pretesa in sede di verifica del passivo.

Ragioni di nullità in generale prospettate: violazione norme imperative (nel caso penali bancarotta; indebita percezione di erogazioni in danno dello stato aventi carattere imperativo in ragione del rilievo

e nella natura collettiva degli interessi violati fondati sull'art. 41 Cost.); nullità per illiceità della causa o per illiceità del motivo comune ad entrambi i contraenti.

Giurisprudenza sul punto: Cass. 16706/2020; Tribunale di Torino sez. sesta civile 4.10.2022 fonda dichiarazione di nullità su violazione norma imperativa bancarotta; Tribunale Asti Decr., 08/01/2024 e Decreto 6.12.2023 fondano nullità illiceità della causa e anche contrarietà a norme imperative, Cassazione Cass. civ., Sez. I, Ord., 08/10/2024, n. 26248.

Cassazione in realtà cassa Torino per difetto di motivazione, ma non contesta i precedenti (Cass. 16706/2020 e Cass. 4376/2024) in tema di nullità del mutuo per contrarietà norme imperative penali.

La liquidazione dei professionisti e dei coadiutori – Inquadramento

Articolo riferimento → art. 123 Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

[...] d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse della procedura;

su proposta del curatore → il professionista incaricato dalla procedura non è legittimato a chiedere da solo il compenso;

la proposta deve riferire e in particolare attestare il compimento delle attività concordate MA non è vincolante.

Cass. civ., Sez. II, 29/10/2015, n. 22103: *Per quanto concerne il provvedimento, con cui il giudice delegato, nell'esercizio della competenza esclusiva al riguardo attribuitagli dalla legge, liquida i compensi per l'opera svolta dagli incaricati a favore del fallimento, il parere del curatore consiste in una semplice dichiarazione di scienza senza alcun valore certificatorio, spettando al giudice che ha provveduto alla nomina ogni accertamento della prestazione svolta dall'incaricato oltre che della relativa entità e dei risultati.*

Chi sono?

Art. 129

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

DELEGATI → L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

E

COADIUTORI → Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

Si tratta di consulenti o coadiutori necessari alla migliore gestione della procedura. Alcuni sono testualmente previsti dal codice, altri no.

Un caso testualmente previsto, ad esempio, è quello dello stimatore, che viene infatti scelto dal curatore, ex art. 195, c. 2, CCII, oppure i difensori nelle controversie giudiziali, ma non mancano altre ipotesi (es. consulenti tributari o consulenti del lavoro per la predisposizione di buste paga, dipendenti)

La liquidazione del compenso dei coadiutori spetta al G.d., come può evincersi dall'art. 123 ed in linea generale dovrà essere effettuata facendo ricorso alle tariffe previste per la specifica attività esercitata (ad es. per i difensori d.m. 13.3.2014, n. 55).

Distinzione

In realtà c'è una certa confusione in giurisprudenza circa la distinzione tra la figura del coadiutore in senso proprio e quella del professionista di cui si avvale il curatore.

Concettualmente:

- il coadiutore dovrebbe svolgere compiti in generale di competenza del curatore quale organo della procedura e per i quali questi ritenga però di aver bisogno di competenze tecniche più elevate di quelle di cui dispone, per questo è considerato un ausiliario del giudice;
- il professionista dovrebbe svolgere compiti esterni alla gestione della procedura strettamente intesa (es. caso del consulente tecnico di parte in un giudizio promosso dal curatore).

La distinzione, al di là delle questioni formali e relativa all'individuazione dei criteri per la determinazione del compenso, opera con riferimento alla determinazione successiva del compenso del curatore, nella determinazione del quale si deve tener conto dei compensi dei coadiutori, mentre non si menzionano i professionisti esterni.

Giurisprudenza sulle liquidazioni e Impugnazioni

giurisprudenza

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 13/01/2025, n. 813

L'accordo sul compenso che il curatore può stipulare con il difensore, se è vincolato quanto alla forma, è, invece, nel contenuto (salvo il limite che l'incarico, al pari dell'autorizzazione del giudice delegato, è limitato, a differenza di quanto previsto in generale dall'[art. 83](#), ult. comma, c.p.c., per ciascun grado di giudizio: [art. 25](#), comma 1°, n. 6, [L. Fall.](#)), del tutto libero. L'unico limite, come stabilisce l'[art. 13](#), comma 3, della [L. n. 247/2012](#), è che sono "vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa". L'accettazione della proposta di tale contratto, che richiede la forma scritta a pena di nullità, può essere operata, purché sia rivestita dalla medesima forma richiesta dalla legge, anche con atto separato, a partire dalla procura difensiva rilasciata dal curatore in favore del professionista, tutte le volte in cui la stessa rechi l'accettazione della proposta scritta di accordo formulata da quest'ultimo.

Cass. civ., Sez. I, 12/05/2016, n. 9781

Nel caso in cui la curatela fallimentare si sia avvalsa dell'attività di un consulente del lavoro per provvedere agli adempimenti connessi alla gestione del personale durante il periodo di esercizio provvisorio dell'azienda fallita, il giudice, nel valutare la congruità o meno del compenso erogato

rispetto al lavoro svolto, non dovrà far riferimento alle tariffe professionali, ma a quelle giudiziali, in base alle quali si liquidano gli onorari spettanti ai coadiutori.

Cass. civ., Sez. I, 22/12/2017, n. 30906

Non vi è alcuna norma che disciplini specificamente la liquidazione dei compensi spettanti ai soggetti specializzati che siano stati incaricati della stima ai sensi dell'[art. 107 L. Fall.](#) Di conseguenza, la regolamentazione di tale profilo disciplinare va tratta per via di analogia. Occorre, quindi, accostare tale figura a quella dell'esperto che è chiamato a valutare il valore di mercato dei beni (immobili) assoggettati a vendita forzata secondo le norme degli [artt. 567 ss. c.p.c.](#) e pertanto considerare tale soggetto alla stregua di un consulente tecnico d'ufficio. Ne consegue l'applicabilità all'operatore esperto ex [art. 107 L. Fall.](#) della normativa relativa al compenso che è testualmente dettata per il consulente tecnico.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/07/2024, n. 18116

L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di consulente tecnico di parte in un procedimento civile, esula da quella pertinente alla figura del coadiutore di cui all'[art. 32](#), comma 2, [L. Fall.](#), e s'inquadra invece in quella relativa alla vera e propria prestazione d'opera professionale; il relativo compenso dev'essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2025, n. 25285

L'opera prestata dal professionista su incarico del curatore fallimentare, nella qualità di difensore della procedura fallimentare, esula da quella del coadiutore di cui all'[art. 32](#), comma 2, [L. Fall.](#) e s'inquadra nella prestazione d'opera professionale; conseguentemente, il compenso deve essere determinato secondo le relative tariffe professionali previste dal [D.M. n. 140/2012](#), non potendo essere liquidato a vacazione come quello del consulente tecnico d'ufficio.

C. 5.2.2021, n. 5672 → Rispetto allo svolgimento di funzioni collaterali a quelle del curatore si è ritenuto che ai sensi dell'[art. 25](#), c. 1, n. 4 l. fall., letto in combinato disposto con il n. 6 della medesima norma, l'attività stragiudiziale svolta da un avvocato nell'interesse del fallimento su delega del curatore non necessita di autorizzazione del giudice delegato che è invece richiesta nel caso in cui l'attività comporti la costituzione in giudizio della procedura concorsuale

→ qualche perplessità: se portata alle sue estreme conseguenze: si pensi alla delega massiccia di funzioni di recupero del credito in via stragiudiziale: probabilmente la decisione va intesa nel senso che l'attività del legale non richiede, per la sua validità, la preventiva autorizzazione giudiziale, ma non che il curatore è sottratto da un onere di comunicazione della relativa decisione di delega, come pure dal rendicontare gli esiti della stessa, vuoi per la liquidazione dei compensi, vuoi per le responsabilità collegate a scelte improvvise o superflue.

Tra l'altro resta fermo il potere di nomina con autorizzazione del cdc e quindi del suppletivo GD

Vincolatività della liquidazione nel processo seguito dal professionista

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 23/11/2023, n. 32558

Lo svolgimento del ministero di avvocato per la procedura concorsuale ed in giudizio ad essa esterno, dunque in causa promossa avanti a diverso giudice (nel caso, per un'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall.) non determinala vincolatività in assoluto, per la massa dei creditori, della liquidazione del relativo compenso, per come fissato in quella sede ai sensi dell'art. 91 c.p.c. (e a prescindere dal giudicato sulla pronuncia), restando autonomo il potere del giudice delegato di procedervi, in base all'art. 25, comma 1, n. 4, l.fall. Sul presupposto della distinzione tra la liquidazione degli onorari disposta dal giudice della causa (secondo il principio di causalità, con valutazione della soccombenza) e la remunerazione dovuta comunque dal cliente al legale (in base al contratto di prestazione d'opera), viene così ricordato che il legale non è parte del giudizio in cui abbia prestato la sua attività, operando gli stessi principi anche nel regime dei c.d. parametri che ha sostituito, con l'art. 13, L. n. 247 del 2012, il sistema tariffario.

Il giudice delegato può pertanto discostarsi nella liquidazione a siffatto professionista, liquidandogli una somma sia in meno che in più rispetto alla determinazione che ha concluso il giudizio esterno, ma un limite ad una completa discrezionalità - oltre al vincolo determinativo del valore della causa, quando passata in giudicato la pronuncia - è desumibile dalle statuizioni del giudice ordinario ove esse in fatto abbiano trovato esecuzione e la massa dei creditori abbia incassato le maggiori somme liquidate alla procedura. In questa eventualità, la contestazione può investire il decreto del giudice delegato, che abbia liquidato una somma inferiore, ai sensi dell'art. 26 e richiamando l'art. 111-bis l.fall. con il risultato di conseguire la differenza in via immediata o con effetto sospensivamente condizionato all'incameramento, così evitandosi una locupletazione della massa.

Impugnazioni

Il decreto di liquidazione del compenso del coadiutore o del professionista è reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del [giudice](#) delegato e del [tribunale](#) il curatore, il comitato dei creditori, il [debitore](#) e ogni altro [interessato](#) possono proporre [reclamo](#), rispettivamente, al tribunale o alla corte di [appello](#) nel [termine perentorio](#) di dieci giorni dalla [comunicazione](#) o dalla [notificazione](#) per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli [altri interessati](#), il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla [legge](#) o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.

2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

3. Il reclamo si propone con [ricorso](#), che deve contenere:

1. a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;
2. b) le generalità, il codice fiscale del [ricorrente](#) e il [nome](#) e il [domicilio](#) digitale del [difensore](#);
3. c) l'esposizione dei motivi su cui si basa il [reclamo](#), con le relative [conclusioni](#);

4. d) l'indicazione dei [mezzi di prova](#) di cui il [ricorrente](#) intende avvalersi e dei documenti prodotti⁽¹⁾.

4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

5. Il presidente con decreto designa il [relatore](#) e fissa l'[udienza](#) di [comparizione](#) entro quaranta giorni dal [deposito del ricorso](#).

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

7. Tra la data della [notificazione](#) e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle [difese](#) in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei [mezzi di prova](#) e dei documenti prodotti.

9. Ogni altro [interessato](#) può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.

10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.

11. All'udienza il [collegio](#), sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con [decreto](#) motivato.

Cass. civ., Sez. I, 30/10/2014, n. 23086

Il decreto del giudice delegato, di determinazione del compenso spettante al coadiutore del curatore, è suscettibile del reclamo ex art. 26 della legge fallimentare e non già dell'opposizione ex art. 170 del Testo Unico delle spese di giustizia.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/09/2017, n. 21826

Il provvedimento camerale ex art. 26 l.fall., con cui il tribunale rigetta il reclamo contro il decreto del giudice delegato relativo alla liquidazione del compenso al difensore, per l'assistenza in giudizio prestata alla curatela fallimentare, è ricorribile in cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., siccome definitivo ed incidente su diritto soggettivo.

Giudice errato per il reclamo → inammissibile e decreto in giudicato

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 10/06/2016, n. 12005

Il reclamo avverso i decreti del giudice delegato va proposto, ex art. 26 l.fall., come novellato dal d. lgs. n. 5 del 2006 e successivamente modificato dal d.lgs. n. 169 del 2007, innanzi al tribunale in composizione collegiale, sicché ove la corte d'appello, erroneamente investita, ometta di rilevarne l'inammissibilità, l'impugnazione, in sede di legittimità, va dichiarata inammissibile d'ufficio, con

cassazione senza rinvio della sentenza erroneamente emessa, riguardando l'erronea individuazione del giudice legittimato a decidere non la competenza ma la valutazione delle condizioni di proponibilità o ammissibilità del gravame medesimo, senza che al gravame inammissibilmente spiegato (con relativo passaggio in giudicato della decisione di primo grado) possa riconoscersi efficacia conservativa del processo di impugnazione.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 01/07/2024, n. 17996

Il decreto di liquidazione del compenso a favore del legale incaricato della difesa del fallimento è un provvedimento giurisdizionale e decisorio. Pertanto, il reclamo ex art. 26 L. Fall. contro tale provvedimento ha carattere impugnatorio e soggiace al principio dell'inammissibilità di domande nuove o diverse rispetto a quelle formulate in sede di richiesta di liquidazione.

Il rendiconto finale del curatore - Impugnazioni e contestazioni

Art. 231. Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.
2. Il giudice ordina il deposito del conto e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.
3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.
4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Il comma 1 dell'[art. 231 CCII](#) prevede che il curatore debba presentare al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura, indicando in particolare sia le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione, sia l'esito dell'attività di liquidazione.

In tale ottica, il curatore deve quindi indicare “se” ed in che termini la liquidazione giudiziale si sia eventualmente discostata dalle originarie previsioni del programma di liquidazione, riscontrando in sede di consuntivo in quale misura siano state rispettate le aspettative di soddisfacimento dei creditori ed in che termini la gestione della procedura di liquidazione giudiziale è risultata efficiente ed aderente al piano iniziale.

Procedura

Il comma rilevante è il quarto.

Approvazione in udienza o rimessione al collegio

Il collegio provvede sentite le parti verosimilmente con decreto all'esito di procedimento in camera di consiglio.

Il provvedimento di fissazione non è previsto che venga comunicato o notificato perché il senso è che venga reso in udienza dal GD il quale non può approvare se vi sono contestazioni non risolte.

Reclamo in corte d'appello

Contro il decreto del tribunale di approvazione del rendiconto si può proporre reclamo alla corte d'appello ai sensi dell'articolo 124 CCII primo comma e non dunque subito ricorso in cassazione

La ragione è che il GD in presenza di contestazioni NON decide, ma rimette al collegio e quindi è il collegio il primo giudice a decidere, con conseguente applicabilità del reclamo in Corte.

Nella disciplina concorsuale, l'unico grado di merito a cognizione piena risulta da configurazioni normative espresse, com'è ad esempio per le impugnazioni avverso le pronunce assunte dal tribunale in punto di accertamento dello stato passivo, vigendo per la generalità delle altre statuizioni interne il doppio parallelo regime della riesaminabilità, rispettivamente, da parte del tribunale ovvero della corte d'appello, sulla cui scorta, appare evidente che ove quella del tribunale risulti la prima decisione sull'approvazione del rendiconto, è come tale assoggettabile a reclamo, posto che il giudice delegato, a fronte di contestazioni non componibili con un accordo, si limita a fissare l'udienza innanzi al collegio che provvede in camera di consiglio

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 20/06/2022, n. 19889 → Contro il decreto con cui il tribunale approva il rendiconto della gestione del curatore non può proporsi ricorso diretto avanti alla Corte di cassazione, essendo previsto il reclamo alla corte d'appello, ai sensi dell'art. 26 L.fall. Opera nella materia, invero, il principio generale per cui l'unico grado di merito si connette a figure nominate (come l'opposizione allo stato passivo), vigendo in ogni altro caso il regime impugnatorio duale cui non è ricorsa la parte nella vicenda, erroneamente investendo subito la Cassazione.

Oggetto del giudizio

Il giudizio di approvazione del rendiconto del curatore ha ad oggetto la correttezza e la corrispondenza dell'operato di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, nonché gli esiti conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito od alle ragioni del credito.

Ai fini dell'approvazione o meno del rendiconto per il diniego di approvazione è sufficiente anche un danno solo potenziale

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/02/2022, n. 5129 → Il giudizio di approvazione del rendiconto del curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 L. Fall., la correttezza e la corrispondenza dell'operato di quest'ultimo ai precetti legali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica, nonché gli esiti conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la prova di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/03/2019, n. 6377 → Il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto oltre alla verifica contabile anche l'effettivo controllo di gestione e può estendersi all'accertamento della sua personale responsabilità nel compimento di atti pregiudizievoli per la massa o per i singoli creditori; in quest'ultimo caso le contestazioni rivolte al conto debbono essere dotate di concretezza e specificità, non potendo consistere in un'enunciazione astratta delle attività cui il curatore si sarebbe dovuto attenere, ma piuttosto indicare puntualmente gli atti di "mala gestio" posti in essere, nonché le conseguenze, anche solo potenzialmente dannose, che ne siano derivate, così da consentire la corretta individuazione della materia del contendere e l'efficace esplicazione del suo diritto di difesa.

Si tratta di un giudizio in cui si fa valere una responsabilità contrattuale

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 02/07/2020, n. 13597 → L'azione di responsabilità contro il curatore revocato, prevista dall'art. 38 l. fall., comporta una valutazione della sua condotta secondo il paradigma della diligenza "qualificata" di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., avuto riguardo alla natura professionale

dell'incarico svolto, sia pure con la facoltà di avvalersi, a fronte di problemi tecnici di particolare difficoltà, della limitazione di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c., palesandosi, di contro, irrilevante, a fini esimenti, l'eventuale autorizzazione resa al curatore dal giudice delegato. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza d'appello, che aveva escluso la responsabilità del curatore con riferimento ai danni cagionati alla procedura nella gestione di una pratica di rimborso IVA, sul presupposto che la stessa avesse ricevuto l'"imprimatur" del giudice delegato).

Presupposto liquidazione compenso?

Art. 137 parrebbe dire di sì

la mancata approvazione del rendiconto costituisce chiaramente un ostacolo alla liquidazione del compenso spettante al curatore

mancata approvazione consente altresì di proporre nei suoi confronti l'azione di responsabilità ex art. 38 l. fall. (ora 137) [C. civ., sez. I, 5.3.2019, n. 6377].

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 20/03/2014, n. 6553 (rv. 630600)

La diversità temporale e funzionale esistente tra il procedimento di approvazione del conto, che ha per oggetto specifico il controllo della gestione del patrimonio effettuata dal curatore, e quello di liquidazione del compenso al curatore, che segue al primo e presuppone che l'operato del curatore sia stato esaminato ed approvato, esclude che nel procedimento di rendiconto possa introdursi la questione relativa all'individuazione del soggetto sul quale devono gravare le spese ed il compenso spettante al curatore, e ciò anche nel caso di revoca del fallimento, laddove tali oneri gravano su chi abbia colpevolmente dato causa alla sua apertura.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/02/2022, n. 5129 (rv. 664025-01)

E' giustificata la mancata approvazione del conto della gestione, reso dal curatore fallimentare, in presenza di condotte anche solo potenzialmente produttive di danno per la massa dei creditori, risultando irrilevante che tale danno potenziale sia stato in concreto evitato dall'esperimento, da parte di un curatore subentrato, dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore della società fallita, trascurata dal curatore originario a causa di omesse verifiche o controlli irregolari.

Azione responsabilità indipendente

Quanto ai rapporti tra giudizio di rendiconto e azione di responsabilità è stato precisato che essi possono procedere in via autonoma e distinta, mancando una relazione di pregiudizialità logico-giuridica ex art. 295 c.p.c., sicché l'eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico ed autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità [C. civ., sez. VI-1 14.1.2016 n. 529], atteso che in altri termini, l'approvazione del rendiconto non ha effetto preclusivo di detta azione, che ha la sua sede naturale, ma non esclusiva, nel giudizio di rendiconto [C. civ., sez. I, 8.9.2011 n. 18438].

Cass. civ., Sez. I, 08/09/2011, n. 18438

L'approvazione del rendiconto od il mancato esercizio della revoca non comportano preclusione per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del curatore per l'inesatto adempimento del mandato conferito.

Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza, 14/01/2016, n. 529 (rv. 638259)

Qualora la curatela contesti il conto della gestione presentato dal curatore cessato per negligenza nella conduzione della procedura, senza, tuttavia, chiedere la sua condanna al risarcimento dello specifico danno così cagionato alla massa, il relativo giudizio, riguardando la sola domanda di non approvazione del rendiconto, non si pone in rapporto di pregiudizialità logico-giuridica, ex [art. 295](#) c.p.c., rispetto all'azione di responsabilità autonomamente proposta nei confronti del medesimo curatore, atteso che il giudice del rendiconto valuta la sussistenza della contestata negligenza in via meramente incidentale e senza efficacia di giudicato, ai fini di quanto richiestogli, sicché l'eventuale sentenza di approvazione del rendiconto non preclude uno specifico autonomo accertamento da parte del giudice investito dell'azione di responsabilità.

Ma se poi finisce azione di responsabilità per somma inferiore a compenso? E se il rendiconto non è approvato?

Secondo me spetta al curatore la liquidazione da compensare con la eventuale condanna risarcitoria, oppure lui paga, rimette e si fa riapprovare il rendiconto.

La liquidazione del compenso del curatore – Impugnazioni, reclami e casi peculiari

Art. 137. Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.
2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234. E' in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.[444]
3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.
4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.
5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

I criteri da seguire nella liquidazione del compenso del curatore sono sempre quelli contenuti nel [d.m. n. 30 / 2012](#).

La possibilità di liquidare acconti sul compenso è prevista anche dall'[art. 219 CCII](#),

Impugnazioni

Il decreto di liquidazione NON è soggetto a reclamo

E', invece, **reclamabile per cassazione**.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/09/2025, n. 24360

Il ricorso per cassazione contro un decreto di liquidazione finale del compenso del curatore fallimentare è ammissibile, in quanto tale decreto ha natura decisoria e carattere definitivo, incidendo su diritti soggettivi e non essendo soggetto ad ulteriore gravame.

Curatore speciale Il curatore fallimentare, anche se cessato dall'incarico e sostituito da un nuovo professionista, ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione del compenso, deve previamente richiedere, a pena di inammissibilità del ricorso, al primo presidente della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti sussiste comunque un potenziale conflitto di interessi, atteso che il compenso del curatore fallimentare, da liquidare in ogni caso al termine della procedura (salvo acconti), è unico anche nel caso in cui si siano succeduti più professionisti nell'incarico → C. civ., Sez. I, ord., 3.3.2022, n. 7070.

Acconto

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/07/2025, n. 20164

I decreti del Tribunale con cui si concede o si rifiuta un acconto sul compenso richiesto dal commissario giudiziale non sono impugnabili mediante ricorso straordinario per cassazione ex [art. 111](#) Cost., in quanto privi di decisorietà. Tali decreti sono espressione di un potere discrezionale del tribunale e intervengono in una fase processuale anteriore alla presentazione e approvazione del conto, senza assumere efficacia di cosa giudicata.

Contestazioni di terzi

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 02/09/2025, n. 24366 (rv. 675672-01)

Il ricorso per cassazione proposto da un creditore, avverso il decreto di liquidazione del compenso al curatore, richiede la specifica allegazione e dimostrazione dell'interesse ad agire da parte del ricorrente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso di un creditore concorsuale, assistito dal privilegio previsto dall'[art. 2751 bis](#), n. 2 c.c., il quale fondava la propria impugnazione sull'indimostrata affermazione che una riduzione del compenso liquidato al curatore avrebbe consentito un maggiore soddisfacimento dei creditori privilegiati, senza soffermarsi sui dati numerici atti a dimostrare la concretezza del pregiudizio da egli subito).

Giurisprudenza varia

L'integrazione del compenso in caso di chiusura con liti pendenti

Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 234 → i criteri direi che sono i medesimi.

Più curatori liquidazione alla fine

Criteri per più curatori

C. civ., Sez. I, ord., 27.9.2023, n. 27443

Il compenso a due curatori succedutisi nel corso della procedura deve essere calcolato sul complessivo ammontare dell'attivo in proporzione a quanto realizzato da ciascuno di essi.

Il decreto di liquidazione degli emolumenti, spettanti a più curatori fallimentari succedutisi nella carica deve, dunque, contenere l'enunciazione dei criteri di quantificazione e ripartizione del compenso, in relazione alle attività rispettivamente svolte e ai risultati conseguiti

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/09/2025, n. 25293 In assenza della partecipazione di tutti i curatori succedutisi nella funzione nel procedimento camerale di liquidazione del compenso, si configura una violazione del contraddittorio che comporta la nullità del decreto e la necessità di una nuova liquidazione e ripartizione del compenso (art. 39, comma 1, L. Fall.).

Fondionario

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 05/09/2025, n. 24587

Ai fini della liquidazione del compenso al curatore del fallimento ex [art. 39 l. fall.](#), non può ricomprendersi nel concetto di "attivo realizzato", alla cui entità ragguagliare le percentuali previste dal [d.m. 30/2012](#), il valore dell'immobile liquidato nella procedura esecutiva promossa dal creditore fondiario, a meno che il curatore non sia intervenuto nell'esecuzione svolgendo un'attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzione a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita.

Tema affine decreto di revoca del curatore

Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 12/07/2025, n. 19194

In tema di ricorso per cassazione, è inammissibile il ricorso straordinario avverso il decreto di revoca del curatore fallimentare ex art. 37 L. Fall., essendo quest'ultimo natura ordinatoria e non destinato ad incidere su diritti soggettivi, stante la natura pubblicistica degli interessi tutelati.

Caso del fallimento revocato

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 04/11/2022, n. 32533

In caso di revoca della dichiarazione di fallimento, la Corte d'Appello (o anche la Corte di Cassazione, se non siano necessari ulteriori accertamenti in fatti) accerta se l'apertura della procedura è imputabile

al creditore o al debitore e, dunque, se le spese della procedura e il compenso del curatore debba essere posti a carico del creditore istante (quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale) ovvero a carico del debitore persona fisica, (ove, con il suo comportamento, abbia dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale).

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/09/2023, n. 27523 (rv. 669140-01)

Nell'ipotesi di revoca della sentenza dichiarativa di fallimento, è onere del curatore, il quale agisca per il pagamento del compenso, individuare sin dall'atto introduttivo il soggetto che reputi gravato del pagamento, mentre è compito del tribunale verificare, illustrandolo, quale sia stato il contributo causale di quel soggetto sull'apertura della procedura; in mancanza, non è possibile porre tale compenso a carico del patrimonio del fallito, dovendo esso essere sopportato, stante il carattere di officiosità della procedura fallimentare, dall'amministrazione dello Stato. (Affermando tale principio la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva posto a carico della società fallita tornata "in bonis" il compenso del curatore, in ragione del risultato utile dell'attività da questi svolta nell'ambito della procedura revocata).

→ Nella concreta fattispecie la corte territoriale aveva escluso che fosse possibile individuare un contegno colpevole della società fallita e dei soci rispetto alla dichiarazione di fallimento susseguita alla domanda di concordato. E tanto avrebbe dovuto indurre a escludere (molto semplicemente) la possibilità di imputare loro il saldo del compenso del curatore liquidato dopo la revoca del fallimento.

Irrevocabilità del decreto di liquidazione del compenso

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 18/01/2019, n. 1394 (rv. 652404-01) irrevocabile decreto liquidazione

Il decreto con il quale il tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore ha natura decisoria e carattere definitivo; esso non è soggetto a reclamo ai sensi dell'[art. 39 l.fall.](#), è impugnabile per cassazione ex [art. 111 Cost.](#) ma non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso, consumando questa, con la sua adozione, il proprio potere decisionale. (In applicazione del suesposto principio, la S.C. ha annullato il provvedimento con il quale il tribunale, su impulso di parte, aveva modificato un proprio precedente decreto di liquidazione).

MA

Pendono alle sezioni unite le seguenti questioni sul compenso del curatore (ord. Del 2.9.2025):

a) se il principio per cui il decreto con il quale il Tribunale liquida, dopo l'approvazione del rendiconto, il compenso finale al curatore non è suscettibile di essere revocato o modificato dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso trovi (o meno) applicazione anche nel caso di sopravvenienza in fatto, come la confisca in sede penale dell'attivo liquidato, che modifichi in via definitiva la situazione posta a fondamento di tale provvedimento;

- b) se tale sopravvenienza, ove rilevi, nella misura in cui abbia determinato il definitivo azzeramento della liquidità della procedura, consenta (o meno) l'applicazione dell'[art. 146](#), comma 3, del [D.P.R. n. 115/2002](#), nel testo risultante dalla [sentenza della Corte costituzionale n. 104/2006](#);